



TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Paolo Lepidi,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da **Parte_I** (p. iva **P.IVA_I**);

vista la memoria integrativa depositata su richiesta dell'Ufficio ed esaminati i documenti allegati;

considerato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile esclusivamente in relazione al credito portato dalle fatture nn. 20241900160411, 20241900160442, 20251900000043 e 20251900000069, mentre con riferimento alle fatture nn. 20231900136851, 20241900160334 e 20241900160351 va rilevata l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Chieti come pattuito dall'art. 10 della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 26.11.2025 (doc. 5 allegato al ricorso)

ritenuto, infatti, che le ragioni addotte dalla ricorrente in relazione alla scelta di adire il foro di Avezzano per entrambi i crediti domandati in via monitoria non appare cogliere nel segno in quanto, nella fattispecie, non si ravvisa una ipotesi di illegittimo frazionamento del credito posto che, benché all'interno di un unico rapporto, si è in presenza di crediti autonomi e distinti scaturenti da fatti costitutivi diversi (ovvero mancato adempimento da parte del debitore del piano di rientro di cui alla scrittura privata del 26.11.2024 e mancato pagamento delle fatture emesse dalla ricorrente per la fornitura di energia elettrica successivamente al piano di rientro). Invero, il frazionamento - vietato- della tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinti giudizi postula la disarticolazione di un unitario rapporto sostanziale nascente dal medesimo fatto, trattandosi di una condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, che si risolve in un abuso dello strumento processuale e si pone in contrasto con i principi del giusto processo (Cass 2016 n. 22574; Cass. SS.UU. 2007 n. 23726) e deve valutarsi in relazione all'effettiva indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore non giustificata da particolari esigenze di tutela del credito e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti (Cass. 2016 n. 26464); **osservato**, che, nel caso del procedimento monitorio, la sussistenza della competenza, da valutarsi al tempo del deposito del ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2011, n. 5961; Cass SS.UU., 1.10.2007, Ord. n. 20596), è presupposto di rito proprio del decreto da emettersi tanto da condizionare la validità, secondo quanto osservato con la logica conseguenza della necessità di un positivo accertamento della sua esistenza da parte del Giudice e del rilievo officioso dell'incompetenza;

evidenziato infatti, come l'art. 637, co. I c.p.c. stabilisca, in via generale, "per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria", così stabilendo un presupposto in rito, individuato per derivazione;

rilevato che si pone la questione della rilevabilità *ex officio* nel procedimento monitorio della incompetenza derogabile, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c.;

considerato altresì come, a seguito della fondata eccezione di incompetenza per territorio derogabile svolta dall'ingiunto, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione

soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Cass. Sez. VI, 10.6.2019, n. 15579). Peraltro, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "*ad quem*" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. I, 26.1.2016, n. 1372; Cass. Sez. VI, 17.10.2016, Ord. n. 20935);

considerato come i superiori principi non valgono ad escludere la possibilità di rilievo officioso anche dell'incompetenza territoriale c.d. "*semplique*". La soluzione, a giudizio di chi scrive, deve essere perciò ricercata nelle ragioni già valutate dalla Corte Cost. 410/2005:

- a) il parallelismo con il regime del rito ordinario è improponibile se si considerano gli effetti che discendono *ex lege* dal mancato esercizio del diritto di difesa, conseguente al doverlo praticare in ipotesi in una sede disagiata, frutto di una scelta arbitraria del ricorrente. Mentre il convenuto con il rito ordinario, che resti contumace, si vede preclusa soltanto l'eccezione di incompetenza ma non subisce alcuna automatica conseguenza pregiudizievole quanto al merito – equivalendo la contumacia ad integrale contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore (v. art. 115 c.p.c.) – l'ingiunto che non proponga tempestiva opposizione è irreparabilmente pregiudicato nel merito dalla irretrattabilità dell'efficacia esecutiva – originaria ex art. 642 c.p.c. ovvero acquisita ex art. 647 c.p.c. – con effetti di accertamento equivalenti analoghi al giudicato salvi rimedi speciali (art. 650 c.p.c.) o straordinari (art. 656 c.p.c.). L'inconveniente di fatto che subisce il convenuto con il rito ordinario, è di ben altro rilievo per l'ingiunto, il quale è costretto – se vuole evitare la definitiva soccombenza nel merito – a proporre opposizione davanti al giudice funzionalmente (in)competente, arbitrariamente scelto dall'attore in monitorio. Da ciò discende che la situazione dell'ingiunto è assimilabile, più che a quella del convenuto nel rito ordinario, a quella del convenuto straniero davanti al giudice italiano che sia privo di giurisdizione: situazione, quest'ultima, disciplinata - sia dall'abrogato art. 37, co. II c.p.c. sia dal vigente art. 11 L. 218/1995 - nel senso che, in caso di contumacia, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio.
- b) profilo di evidente simiglianza si scorge con la posizione del destinatario di un'istanza cautelare. Anche qui si ha un procedimento di natura sommaria, che consente a certe cognizioni l'adozione del provvedimento inaudita altera parte (art. 669 sexies, co. II c.p.c.) e con derivazione della competenza cautelare da quella del giudice competente per il merito. Dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito *ante causam* (art. 669-septies c.p.c.) si ricava l'esigenza della rilevanza d'ufficio dell'incompetenza – di qualsiasi natura – per ciò solo che esiste la possibilità che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l'intimato debba subire, per contestarne la legittimità, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall'altra parte. Resta ferma la possibilità della riproposizione della domanda. Sulla base di tali argomenti la Consulta ha ritenuto che, in assenza di consolidata giurisprudenza di senso opposto, nulla impedisse al giudice remittente di adottare una interpretazione dell'art. 637 c.p.c. rispettosa dei principî costituzionali e, in particolare, dell'art. 24 Cost., così da consentire il rilievo officioso anche della incompetenza per territorio derogabile. In ragione di tali condivisibili considerazioni venne dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale.

considerato come, del resto, l'art. 38 c.p.c. si limiti a regolare eccezione e rilievo d'incompetenza nel rito ordinario e come l'incompetenza del giudice del monitorio determini, invece, l'invalidità del provvedimento (Cass. Sez. III, 22.12.2021, Ord. n. 41230) pur laddove il ricorrente in monitorio aderisca alla eccezione dell'ingiunto nelle ipotesi di competenza per territorio derogabile, dovendo comunque essere revocato il decreto, disposta la cancellazione della causa dal ruolo e fissato un termine per la riassunzione del giudizio, in forma ordinaria, veicolato dal ricorso (Cass. Sez. III, 20.3.2006, n. 6106);

ritenuto, inoltre, come non militi – in senso opposto – l'affermazione per cui *“in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (Cass. Sez. VI, 24.9.2021, Ord. n. 25939). Tale principio si impone, infatti, per la l'assenza di un potere di emanare un decreto ingiuntivo in capo agli arbitri;

rilevato, infine, come nel rito ordinario, per effetto della mancata tempestiva eccezione di incompetenza per territorio derogabile determini il c.d. *“forum prorogatum”*, che – in sostanza – per effetto della condotta del convenuto comporta effetti analoghi a quelli di un accordo *ex ante* delle parti intesa alla individuazione di espressa un foro dispositivo (art. 28 c.p.c.) ovvero alla elezione di domicilio (artt. 47 c.c.; 30 c.p.c.). Ne consegue che i successivi provvedimenti saranno adottati da un giudice competente. Nel caso del procedimento monitorio la sussistenza della competenza, da valutarsi al tempo del deposito del ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2011, n. 5961; Cass. SS.UU., 1.10.2007, Ord. n. 20596), è presupposto di rito proprio del decreto da emettersi tanto da condizionarne la validità, secondo quanto osservato con la logica conseguenza della necessità di un positivo accertamento della sua esistenza da parte del Giudice e del rilievo officioso dell'incompetenza;

considerato, perciò ed in definitiva, come la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per qualsiasi ragione debba ritenersi possibile in tutti i procedimenti a contraddittorio differito o eventuale, come il procedimento monitorio, nel quale la competenza del giudice adito piuttosto che a presupposto processuale assurge a requisito di ammissibilità della domanda proposta nelle forme sommarie, non potendo di certo – in caso di rilevata incompetenza – procedersi ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;

ritenuto, quindi, che l'incompetenza di questo Tribunale è *in parte qua* esclusa in ragione dell'art. 10 della scrittura privata del 26.11.2024 in relazione alle fatture nn. 20231900136851, 20241900160334 e 20241900160351, per le quali è intervenuto il riconoscimento del debito da parte della società ingiunta;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. in relazione alle sole fatture nn. 20241900160411, 20241900160442, 20251900000043 e 20251900000069;

ritenuto, ulteriormente, che non ricorrono le condizioni per la concessione della richiesta provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2 c.p.c. in quanto lo screenshot allegato in atti (cfr. doc. n. 17) non è sufficiente a fornire la prova dell'effettiva apposizione delle sottoscrizioni delle parti sul documento;

INGIUNGE A

Controparte_1

P.IVA_2

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la minor somma capitale di € 123.925,50;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso con riferimento alle fatture azionate nn. 20231900136851, 20241900160334 e 20241900160351 per difetto di competenza del giudice adito.

Si comunichi.

Avezzano, 8 novembre 2025

Il Giudice
dott. Paolo Lepidi